



COMUNE DI GUARDAMIGLIO

PROVINCIA DI LODI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di Prima convocazione

NR. 13 DEL 31/03/2017

OGGETTO: MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2017 - APPROVAZIONE TARIFFE IMU-TASI ED ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 19:00, presso la sala del consiglio, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
BERGAMASCHI ELIA	SI	
CHIESA DANIELE	SI	
MANCA PIER PAOLO	SI	
GRANATA PAOLO	SI	
FARINA IVAN	SI	
CANTONI MANUELA	SI	

Componente	Presente	Assente
FRIGNATI CARLO	SI	
VOMIERO GIANLUCA	SI	
ZENI ANNAMARIA	SI	
GHISLERI GAETANO	SI	
FRIGNATI ELISABETTA	SI	

Numero totale **PRESENTI: 11**

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA ALESSANDRA PUCILLI, Segretario Generale del Comune.

Il sig. ELIA BERGAMASCHI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con decreto D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Sicilia; il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.

Visto l'articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di stabilità 2017" pubblicata in Gazzetta ufficiale il 21/12/2016," che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga rinviata al 31 marzo 2017 dal decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto "milleproroghe", (pubblicato in G_U-n- 304 del 30/12/2016);

Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 Marzo 2017), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Nel Comunicato 28 ottobre 2015 il Ministero dell'interno fa presente che il decreto autorizza per gli enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci".

Visto l'articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 " Legge di stabilità 2017, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): omissisAl fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"....;

Visto che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso categorie catastali A1, A8 e A9 – comma 14 lettera a) "(...) escluse le

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) comma 14 lettera c): **riduzione** TASI per i **beni merce**: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta al 1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati”**: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per l'**imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'**IMU** sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34. “

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.”

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati**. (vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato** (vedi testo sopra riportato).

Udito l'intervento del Consigliere Ghisleri Gaetano il quale fa presente che, pur essendo consapevoli dell'impossibilità, a causa del blocco degli aumenti, di attuazione della proposta già avanza da diversi anni dal nostro gruppo in merito all'introduzione di un'aliquota dell'addizionale IRPEF progressiva, facciamo presente che si sarebbe già dovuta attuare nel passato e che il nostro gruppo auspica che ciò sia possibile per il futuro;

Tanto premesso e considerato.

Viste:

la Delibera di consiglio comunale n. 14 del 30 Aprile 2016 **“OGGETTO: ” MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2016 -APPROVAZIONE TARIFFE IMU - TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016”**, che, al punto 1 del dispositivo così recita: “Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): **“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui sopra non si applica alla TARI.**

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel, D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Ghisleri-Frignati e Zeni) espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2017(legge n. 232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2016) che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): omissisAl fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”...;

2) Di **approvare e confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, le **medesime aliquote, addizionali e tariffe** relative ad **IMU, TASI**, ed **addizionale comunale IRPEF** relative al 2017 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2016 quali esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale numeri 14 del 30/04/2016 in premessa citata, e che qui si intendono richiamati, nel rispetto delle nuove disposizioni impartite dalla legge di stabilità 232/2016;

3) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

TASI ALIQUOTE ANNO 2017:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota ANNO 2015</i>	<i>Aliquota ANNO 2014</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	1,9 per mille	2,1 per mille
Altri immobili	1,1 per mille	1,3 per mille
Fabbricati rurali e strumentali	1 per mille	1 per mille

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 2017

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze classificate in categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Fabbricati rientranti nella categoria D5	1,06%
Aree fabbricabili	0,86%
Altri immobili compresi terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2017

- esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF applicabile in questo Comune per i redditi sino a € 16.000,00 (sedecimilaeuro)
- 0,53 punti percentuali per i redditi superiori a € 16.000,00 (sedecimilaeuro)”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con n 8 voti favorevoli, n 3 voti contrari (Zeni-Frginati-Ghisleri) espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1 - la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del TUEL Enti Locali D. Lgs. N. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Elia Bergamaschi

IL SEGRETARIO
Maria Alessandra Pucilli